

STATUTO

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

“CENTRO SPERIMENTALE DI FOTOGRAFIA”

ART. 01) COSTITUZIONE , DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

“CENTRO SPERIMENTALE DI FOTOGRAFIA”

con sede in Prato (PO), Via Emilio Boni nr. 19.

ART. 02) COSTITUZIONE DI SEZIONI, SEDI SECONDARIE, DELEGAZIONI, UFFICI STACCATI, TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni, al fine di attuare meglio gli scopi sociali, mediante semplice delibera del Consiglio Direttivo appositamente convocato.

Sempre con semplice delibera, il Consiglio Direttivo, può istituire e sopprimere su tutto il territorio Comunale, Regionale, Nazionale, sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati e può trasferire la Sede Legale nell'ambito della stessa Città o di altre città.

ART. 03) DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Per la regolamentazione dell'eventuale scioglimento dell'Associazione si rimanda al sopra citato Art. 15.

ART. 04) SCOPO ED OGGETTO

L'Associazione si professa apolitica ed aconfessionale e non persegue fini di lucro. Nel rispetto delle Leggi dello Stato, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica della Fotografia in tutte le sue forme;
- b) coordinare le attività dei soci quale centro di formazione, informazione e collegamento fra gli stessi;
- c) organizzare e realizzare manifestazioni per valorizzare l'aspetto socializzante ed educativo della Fotografia;

- d) sviluppare ed incrementare la collaborazione tra l'Associazione, il mondo della scuola e la popolazione in genere nell'ambito della Fotografia;
- e) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, con consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, in maniera non preponderante rispetto alle attività istituzionali.

L'Associazione potrà altresì compiere, senza finalità di lucro, ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali.

E' riconosciuta la possibilità di dare la propria adesione e/o affiliazione, con delibera del Consiglio Direttivo a quelle associazioni, federazioni ed enti riconosciuti e non, che possono favorire il perseguimento dei fini sociali coerentemente con l'Associazione stessa, in particolare l'associazione sarà associata annualmente alla FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, salvo decisione contraria del Consiglio Direttivo.

ART. 05) ASSOCIATI E QUALIFICA DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione di questa Associazione, sottoscrivendone l'Atto Costitutivo.

Sono Soci Ordinari coloro che si iscrivono all'Associazione successivamente alla sua costituzione per partecipare alle attività ed ai servizi associativi ed annualmente corrispondono la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori coloro che verseranno una quota associativa di importo superiore alla quota stabilita ordinariamente dal Consiglio Direttivo e intendono partecipare comunque alle attività ed ai servizi associativi offerti dalla Associazione stessa.

Sono Soci Onorari tutti coloro che il Consiglio Direttivo intenderà nominare a tale carica ed in particolare le persone che si sono distinte per meriti specifici nel campo dello sport, della cultura, dell'arte o delle attività pubbliche.

Potranno essere soci, tutti i cittadini di ogni sesso, razza, nazionalità e convinzione religiosa, che, per scritto, ne faranno richiesta al Consiglio Direttivo.

Potranno essere soci anche persone giuridiche, associazioni ed enti, pubblici e/o privati, anche operanti nel medesimo settore, che ne condividono gli scopi associativi, previa domanda di ammissione a socio.

Per accedere alla qualifica di associato si rende necessario che sia presentata regolare domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione indicando nella stessa:

- 1) il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, professione e residenza ovvero denominazione sociale, sede legale, Codice Fiscale, dati del Legale Rappresentante;
- 2) la tipologia di Socio che si intende diventare ovvero Socio Ordinario o Socio Sostenitore;
- 3) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

La domanda dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo e potrà essere respinta senza obbligo di motivazione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, informando di ciò il richiedente.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione al libro dei soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "Socio Ordinario", "Socio Sostenitore" ovvero "Socio Benemerito".

All'atto dell'ammissione, eccezione fatta per i Soci Onorari, gli associati verseranno la quota sociale, se prevista e fissata dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati, ad eccezione dei Soci Onorari, sono obbligati al versamento delle quote associative che verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il pagamento della quota associativa dovrà essere eseguito entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno e per l'anno al quale si riferisce.

I soci sono altresì obbligati alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I contributi, le quote associative, le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'appartenenza alla categoria di socio attribuisce:

- a) il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per le elezioni di ogni carica prevista dal medesimo.

Il tutto senza limitazione alcuna.

Tutti i Soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

ART. 06) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

I Soci cessano di appartenere all'associazione:

- a) per dimissioni volontarie comunicate per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per morosità: infatti il Socio dovrà provvedere al pagamento della quota associativa e, se vorrà parteciparvi, anche al pagamento di quella, eventualmente prevista, per i corsi e per le altre attività promosse dall'Associazione medesima;
- c) per espulsione: deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvederà a tale azione in caso di atti disonorevoli, sconvenienti o dannosi per il buon andamento dell'Associazione;
- d) per il decesso dello stesso.

ART. 07) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Compongono gli organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio Sindacale, se previsto.

Tutte le cariche sociali sono espressamente gratuite, salvo il rimborso della spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ART. 08) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso, i quali hanno tutti i medesimi poteri e diritti di intervento e di voto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota e può farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da un altro socio mediante delega scritta e firmata ovvero inviata alla Segreteria via e.mail; sono ammesse non più di una delega per persona.

Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammessi voti plurimi.

L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta da un socio nominato dai presenti. L'Assemblea procederà poi alla nomina di un Segretario, anche non socio.

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno di tutti i soci. Trascorso almeno un giorno da quello indicato nell'invito per la prima convocazione, sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea generale dei soci sia in sede ordinaria, che in sede straordinaria, delibera a maggioranza dei voti.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, presso la sede sociale, o altrove, purché in Italia, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è convocata, mediante avviso scritto, anche a mezzo lettera ordinaria, telefax, posta elettronica o fonogramma, inviato a ciascun associato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per

l'adunanza.

Negli inviti devono essere indicati la data della prima ed eventualmente della seconda convocazione, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine delle materie da trattare.

L'Assemblea Straordinaria è altresì convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 2/5 dei soci.

L'Assemblea Straordinaria dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Per deliberare in sessione straordinaria, sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno metà più uno dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Le deliberazioni adottate dalle assemblee dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali e ne verrà data adeguata informazione ai soci utilizzando le modalità più opportune.

ART. 09) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea deliberare, in sede ordinaria, in merito:

- al programma generale della associazione;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio Sindacale, se previsto;
- ogni argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre;
- all'approvazione del bilancio (rendiconto economico e finanziario) consuntivo e preventivo;
- alla proposizione delle linee guida dei progetti e delle attività per l'anno sociale;
- ad ogni questione attinente alla gestione sociale.

Spetta all'Assemblea deliberare, in sede straordinaria, in merito:

- alle modifiche da apportare allo Statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione e nomina dei liquidatori;
- su ogni altro argomento non di competenza dell'Assemblea ordinaria.

ART. 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto in un numero variabile da 3 a 5 consiglieri. Il consiglio direttivo dura

in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Tale organo viene istituito attraverso una votazione dell'Assemblea dei Soci. Successivamente alla nomina dei suoi membri e salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea che lo ha eletto, il

Consiglio Direttivo individuerà al suo interno le seguenti figure:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario, con mansioni anche di Tesoriere;
- I Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza, o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri, per motivi concernenti le attività ad esso delegate dall'Associazione.

Gli avvisi di convocazione verranno comunicati dal Presidente almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione per iscritto, anche a mezzo di lettera ordinaria, telefax, posta elettronica o fonogramma.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) deliberare sull'esclusione dei Soci per morosità;
- c) proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
- d) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci aderenti, durante l'attività sociale;
- e) redigere eventuale regolamento dell'Associazione;
- f) redigere, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

- g) curare l'ordinaria amministrazione e deliberare la quota associativa annuale;
- h) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci (almeno una volta all'anno);
- i) convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dai Soci;
- l) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione;
- m) avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di esperti e/o di professionisti, che possono essere anche non soci, prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi;
- n) fissare eventuale quota sociale;
- o) deliberare sulla adesione e/o affiliazione a quelle associazioni, federazioni ed enti, riconosciuti e non, che favoriscono il perseguimento dei medesimi fini sociali con l'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione, sia sul piano morale, che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del C.C..

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'assemblea.

Il **Presidente** ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei rapporti interni, che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il **Vice Presidente** sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Il **Segretario, con mansioni anche di Tesoriere**, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono dal loro incarico dopo quattro assenze consecutive ingiustificate agli incontri programmati.

Nel caso che per qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alternativamente a sostituirli per cooptazione ovvero a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per surrogare i mancanti; nell'ipotesi di cooptazione, i consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri nominati dall'Assemblea resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

ART. 11) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo. Non è previsto alcun compenso per i membri del Collegio Sindacale.

ART. 12) GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione, che sarà composto da capitale monetario e da materiale, utile ai fini dell'Associazione, dovrà essere gestito dal Consiglio Direttivo, seguendo le esigenze e le finalità dell'Associazione stessa.

ART. 13) COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio è formato:

- dalle quote sociali, eventualmente previste, versate dagli associati;
- dalle quote associative, annualmente versate dai Soci;
- da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione anche alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da contributi dei privati;

- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- attività marginali di carattere commerciale;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, anche testamentari;
- da eventuali beni mobili e immobili acquistati o ricevuti in donazione e/o lascito testamentario;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

L'Associazione può possedere o acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili.

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi, riserve o capitale, direttamente o indirettamente tra i soci durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le quote sociali, associative, i contributi volontari, le quote straordinarie degli associati non saranno rimborsabili in nessun caso.

Qualora in occasione di attività svolte, pervenga alla Associazione alcunché, questo, per la parte non assorbita dalle spese di gestione, sarà destinato ad incrementare il patrimonio comune.

Per ogni attività intrapresa, attinente alle finalità istituzionali dell'Associazione, potranno essere richieste ai soci quote, a titolo di rimborso, non eccedenti i costi di diretta imputazione e riferite alle spese sostenute dalla Associazione medesima. Detti importi non potranno essere considerati come proventi di attività commerciale dietro corrispettivo specifico ma, rappresenteranno un finanziamento indiretto alla Associazione per l'attuazione delle attività previste dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto esercitate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione stessa.

ART. 14) ANNO SOCIALE E BILANCIO

Per quanto attiene all'esercizio economico, del quale si dovrà predisporre il relativo bilancio, l'associazione si atterrà all'anno solare (gennaio-dicembre).

Per quanto riguarda l'organizzazione dei progetti e delle attività sarà possibile fare riferimento all'anno

“scolastico (ottobre-giugno)”.

L'esercizio economico si chiude quindi al 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il Bilancio (rendiconto economico e finanziario) consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio (rendiconto economico e finanziario) preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di esercizio dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse di cui all'art. 4.

Nessun riparto di reddito o avanzo di gestione potrà essere distribuito o devoluto, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, sia durante la vita dell'Associazione che allo scioglimento della stessa, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 15) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento, con o senza la messa in stato di liquidazione volontaria, dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci e con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei soci presenti. In questa ipotesi i soci potranno esprimere il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno i 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge n. 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra associazione o ente, scelti dall'Assemblea dei Soci, aventi finalità analoghe a quelli dell'Associazione stessa o ai fini di pubblica utilità. E' comunque escluso qualsiasi tipo di rimborso in favore degli associati.

ART. 16) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, i Soci si impegnano a non adire ad altre autorità, compreso quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti, più un terzo di comune accordo.

ART. 17) NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.